



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile

La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2373 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa

DA

i signori *Parte_1*, nato a Realmonte (AG) il 2/11/1955, C.F. *C.F._1*
[...], e *Parte_2*, nata a Grotte (AG) il 25/03/1963, C.F. *CodiceFiscale_2*
elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via *[...]*
presso lo studio degli Avv.ti *[...]* che li rappresentano e
difendono per procura alle liti allegata agli atti del presente giudizio,

- oppONENTI -

CONTRO

Controparte_1 (già *CP_1*), in persona del suo procuratore e legale
rappresentante pro tempore, con sede a Venezia-Mestre, nella via *[...]* elettivamente
domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Verona, nel vicolo *[...]* presso lo
studio dell'Avv. *[...]* dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata agli
atti di lite,

- opposta -

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni per gli opposenti:

come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 Ottobre 2023, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 9 Luglio 2024, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio, nonché alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. e alle note conclusive depositate, rispettivamente, il 14 Ottobre 2021 e il 24 Maggio 2024, cui interamente si rinvia.

Conclusioni per la società opposta:

come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 Ottobre 2023, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 9 Luglio 2024, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione, nella comparsa conclusionale e nelle memorie di replica depositate, rispettivamente, il 10 Febbraio 2021, il 23 Maggio 2024 e il 12 Giugno 2024, alle quali integralmente si rimanda.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 17 Settembre 2020 i signori *Parte_1* e *Parte_2* proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 423/2020, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 11/23 Giugno 2020 su istanza di *Controparte_1* in persona del suo procuratore. In particolare, con tale provvedimento, notificato sia a mani, che per posta il 30 Giugno 2020 e il 9 Luglio 2020, era stato intimato, da un lato, al primo, quale debitore principale, di pagare alla prefata società la somma di € 38.251,14, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo; dall'altro, alla seconda, in qualità di coobbligata e in solido, di corrisponderle l'importo di € 35.921,81, oltre gli interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché a entrambi di versare le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di saldo debitore dei contratti n. 53108906, n. 37653830733179 e n. 4301522469412432, che *Parte_1* aveva stipulato con la [REDACTED] S.P.A., che li aveva poi ceduti pro soluto alla opposta con atto pubblico sottoscritto il 17 Settembre 2018. Rispetto alle obbligazioni nascenti dal primo e dal terzo dei suddetti negozi giuridici *Parte_2* aveva assunto il ruolo di coobbligata. All'uopo gli opposenti formulavano una serie di obiezioni per contrastare la cennata ingiunzione di pagamento, in forza di cui domandavano all'adita autorità giudiziaria di dichiararla nulla, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 del T.U.B., revocandola, e di dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia credito vantato dalla convenuta nei loro riguardi. Quindi, di dichiarare, innanzitutto, non solo affetto da nullità parziale il contratto di

finanziamento n. 53108906, per essere stati convenuti interessi superiori al tasso soglia usura, in spregio alla legge n. 108/1996; ma, altresì, che non dovevano alcun interesse, commissioni e spese addebitati da controparte, imputando tutti i pagamenti fino ad allora eseguiti dal menzionato istante a capitale. In secondo luogo, che *Controparte_1* era tenuta e restituiregli la sorte capitale mutuata e così decurtata. In terz'ordine, tanto la nullità della clausola di determinazione dell'interesse moratorio sempre per violazione della enunciata legge n. 108/1996; quanto non dovuti gli interessi moratori corrisposti e nessun altro tipo di interesse ex art. 1815, II comma, c.c. e nullo il decreto ingiuntivo limitatamente a tale voce. Gli attori domandavano, inoltre, di dichiarare nulli i contratti n. 37653830733179 e n. 4301522469412432 per violazione dell'art. 117 del T.U.B., mancando di forma scritta, e non dovuti gli ammontari versati a qualunque titolo in relazione a essi, disponendo il ricalcolo dei rapporti negoziali in parola con l'applicazione del tasso di interesse legale, senza alcuna forma di capitalizzazione, condannando la nominata società a restituire a *Parte_1* le somme indebitamente incassate. In subordine, con riferimento al negozio giuridico distinto dal n. 4301522469412432, qualora la opposta fosse riuscita a dimostrarne l'effettiva esistenza, per un verso, di dichiararlo parzialmente nullo per essere stati concordati rispetto a esso interessi usurari in spregio alla legge n. 108/1996; per un altro, di dichiarare non dovuti gli interessi, le commissioni e le spese addebitate dalla convenuta, e, previo ricalcolo, che era tenuta alla restituzione della sorte capitale mutuata. In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui controparte fosse riuscita a provare la sussistenza di una valida pattuizione afferente gli interessi debitori, gli istanti chiedevano di dichiarare illegittima ogni variazione negoziale disposta unilateralmente e mai comunicata al ricordato opponente, nonché la nullità di quelle comportanti l'applicazione di interessi usurari. Infine, di dichiarare non legittima la decadenza dal beneficio del termine disposta nei loro confronti, rimettendoli in termini per l'adempimento dei contratti in questione secondo la durata dei rispettivi piani di ammortamento, rimodulati a seguito dell'accoglimento delle superiori richieste.

Controparte_1 (già *CP_1*), in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 10 Febbraio 2021 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione in ordine ai vari motivi dedotti dagli attori per giustificare l'instaurazione. In forza delle argomentazioni ivi articolate la società opposta domandava al Tribunale di Agrigento, in linea pregiudiziale, di dichiarare che l'opposizione proposta dalla signora *Parte_2* avverso

il richiamato provvedimento monitorio era inammissibile/improcedibile, essendo stata notificata tardivamente, nonché, conseguentemente, definitiva la predetta ingiunzione di pagamento nei suoi riguardi. Indi, preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione di quest'ultima e il termine per introdurre la procedura di mediazione. Nel merito, di rigettare tutte le pretese degli istanti, confermando il decreto ingiuntivo in dibattito. In ogni caso, di dichiarare che era creditrice nei confronti di *Parte 1* e di *Parte 2* degli importi ingiunti, o di quelli diversi, maggiori o minori, risultati dovuti in corso di lite, maggiorati degli interessi di mora. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi richiesta degli opposenti, di condannarli, ai sensi dell'art. 2033 c.c., o dell'art. 2041 c.c., a restituirle, ovvero a pagarle gli ammontari di cui al cennato provvedimento monitorio, o quelli diversi, maggiori, ovvero minori accertati come dovuti, con gli interessi computati al saggio legale e nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 in base all'art. 1284, IV comma, c.c., con le decorrenze indicate nella menzionata comparsa di costituzione.

Con provvedimento emesso il 2 Marzo 2021 il Giudice Onorario designato alla trattazione della contesa, da un lato, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione della enunciata ingiunzione di pagamento spiegata dalla convenuta; dall'altro, le assegnava il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione. In quello successivo del 13 Luglio 2021 dava atto dell'esito negativo di tale procedura. Mediante ordinanza adottata il 7 Dicembre 2021 l'adita autorità giudiziaria non ammetteva la C.T.U. richiesta dagli attori con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositata il 14 Ottobre 2021. Indi, con le note scritte depositate il 6 e il 9 Ottobre 2023, in previsione dell'udienza svolta il 10 Ottobre 2023 a norma dell'art. 127ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe. Infine, nel corso dell'udienza del 9 Luglio 2024, dopo che i nominati difensori discutevano la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirato, stante la complessità della materia oggetto del contendere il Giudice revocava quello adottato nella ricordata data del 10 Ottobre 2023, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2.- In diritto. La domanda di natura creditoria azionata dalla società opposta nei confronti degli opposenti con il decreto ingiuntivo n. 423/2020, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 11/23 Giugno 2020, è improcedibile per le ragioni di seguito illustrate.

Nell'ipotesi che ci occupa si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità una peculiare eccezione, sollevata dai signori *Parte_1* e *Parte_2* [...] in seno alle note conclusive depositate il 24 Maggio 2024. Per il suo tramite obiettano l'improcedibilità ex art. 5, I comma, del D. Lgs. n. 28/2010 della domanda di natura creditoria fatta valere con l'anzidetto provvedimento monitorio da *Controparte_1* ora, a seguito di cambio di denominazione, *Controparte_1*, nei loro riguardi in solido, in qualità, rispettivamente, di debitore principale e di coobbligata. Ciò in quanto, il tentativo obbligatorio di mediazione è stato esperito dalla società opposta presso un organismo di mediazione territorialmente incompetente, avendo la propria sede a Roma, che è diversa da Agrigento, ossia dal luogo del giudice territorialmente competente a emettere la ingiunzione di pagamento in discorso, che si identifica con il Tribunale di Agrigento. Affermando che, la domanda di mediazione, presentata unilateralmente dalla convenuta dinanzi a un organismo che non ha competenza territoriale, non produce alcun effetto secondo il pacifico indirizzo seguito dalla giurisprudenza, essendo vincolante la previsione di cui all'art. 4, I comma, del D. Lgs. n. 28/2010. Gli attori osservano, altresì, che la competenza territoriale in argomento è derogabile soltanto su accordo delle parti, che concordemente possono rivolgersi, con una domanda congiunta, ad un altro organismo. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare la doglianza in esame accoglibile è necessario richiamare il disposto del citato art. 5, commi 1bis e 4, lett. a), del D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D. L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013. Il cennato comma 1bis, invocato dagli odierni istanti, recitava nella formulazione in vigore prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149 del 10 Ottobre 2022, applicabile alla fattispecie, testualmente: *“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto,*

a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni". Il successivo IV comma, lett. a), stabilisce che: "I commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; (... ..)". Or dunque, la controversia sottoposta a disamina verte, senza ombra di alcun dubbio, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, che è stato emesso a favore di *Controparte_1* (già *Controparte_1* per far valere nei riguardi dei signori *Pt_1* [...] e *Parte_2* nelle spiegate qualità, delle posizioni creditorie scaturenti da tre distinti contratti, di cui uno di finanziamento personale e due di apertura di credito revolving. Materia, quest'ultima, che, in ossequio al comma 1bis del menzionato art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, è assoggettata all'espletamento della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tant'è vero che, accogliendo la richiesta esplicitamente formulata in merito dal legale della prefata società nella propria comparsa di costituzione, reiterata nelle note per la trattazione scritta depositate il 26 Febbraio 2021 in previsione dell'udienza di prima comparizione celebrata il 2 Marzo 2021 a trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, IV comma, del D.L. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, codesto Giudice, dopo essersi pronunciato sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione della enunciata ingiunzione di pagamento, le ha assegnato il termine di quindici giorni, decorrenti da tale data, per presentare la relativa domanda avanti uno dei competenti organismi. Però, sulla scorta di quanto denunciato dagli opposenti in seno alle nominate note conclusive, la opposta ha esperito il tentativo obbligatorio di mediazione in parola presso un organismo territorialmente incompetente, poiché avente la rispettiva sede a Roma, e non ad Agrigento, ossia nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, che, come superiormente rilevato, è il Tribunale di Agrigento. Prima di articolare le ragioni per cui tale obiezione va accolta è indispensabile sconfessare la tesi, esposta dalla convenuta nelle memorie di replica depositate il 12 Giugno 2024, in forza della quale essa è tardiva e inammissibile. In proposito *Controparte_1* evidenzia che, la ricordata doglianza è stata sollevata

dagli attori per la prima volta soltanto con le richiamate note conclusive, non già alla prima occasione utile, ossia nel corso dell'udienza di verifica dell'esito della procedura in questione, o, al limite, con le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. A ben guardare, il suddetto comma 1bis dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 prescrive che, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Nella ipotesi qui considerata, a seguito della specifica richiesta avanzata proprio dalla cennata società, con provvedimento emesso il 2 Marzo 2021 codesto Giudice, dopo essersi pronunciato sulla istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato spiegata dalla stessa, rigettandola, le ha assegnato il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione. Quindi, non è maturata la decadenza stabilita dalla menzionata disposizione normativa, che non stabilisce alcunché per il differente caso, identico a quello in esame, che nell'arco temporale in dibattito la parte onerata avvia la procedura di mediazione innanzi a un organismo di mediazione che non è competente per territorio. In sostanza, il termine decadenziale di cui all'art. 5, comma 1bis, del D. Lgs. n. 28/2010 riguarda unicamente l'eventualità che, prima dell'introduzione della controversia non è stata presentata la domanda di mediazione, ovvero che la relativa procedura non si è ancora conclusa. Esso non è affatto applicabile, invece, quando, come avvenuto nel caso di specie, la prima è stata regolarmente proposta nel termine di quindici giorni assegnato dall'autorità giudiziaria e il procedimento si è svolto avanti a un organismo di mediazione territorialmente incompetente. Di guisa che, non essendo per legge previste preclusioni alla possibilità di rilevare, anche d'ufficio, la improcedibilità oggetto del contendere, poiché non assoggettata a nessun genere di decadenza, l'eccezione sottoposta a disamina deve ritenersi tempestiva e ammissibile.

2.1.- Ciò posto, dall'analisi del relativo verbale, prodotto agli atti di lite, emerge chiaramente sia che la domanda di mediazione in dibattito è stata presentata dalla opposta innanzi alla CP_2 sia che quest'ultima ha la sua sede a Roma, nella via Fregene n. 9, e non ad Agrigento. Sul punto l'art. 4, I comma, del D. Lgs. n. 28 del 4 Marzo 2010, come sostituito dall'art. 84 del D.L. n. 69 del 21 Giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 9 Agosto 2013, statuisce che: *“La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza*

dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito". In ossequio all'orientamento seguito da una parte della giurisprudenza di merito, avallato anche da alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, che in questa sede si condivide pienamente, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non è competente per territorio, perché non ha la propria sede nel luogo del giudice territorialmente competente, non produce alcun effetto (cfr., così: Tribunale di Milano, Sez. VI, 13/01/2023 n. 220; Tribunale di Foggia, 19/07/2021 n. 1831). Tale competenza territoriale, infatti, è derogabile solamente su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo (cfr., in questo senso: Tribunale di Foggia, 19/07/2021 n. 1831; Tribunale di Ragusa, n. 496/2020; Tribunale di Napoli, 14/03/2016; Tribunale di Milano, 26/02/2016; Tribunale di Mantova, Sez. II, n. 1049/2015; Tribunale di Milano, Sez. IX, 29/10/2013; Cass. Civ., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 17480 del 2/09/2015). Nella fattispecie, in mancanza di un espresso accordo delle parti in contesa, la domanda di mediazione avrebbe dovuto essere presentata da **Controparte_1** mediante il deposito di un'istanza presso un organismo di Agrigento, quale luogo del giudice territorialmente competente per la presente controversia. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto da tale società nelle citate memorie di replica, non rileva assolutamente che la [...] **CP_2** cioè l'organismo di mediazione a cui si è rivolta, iscritto, fra l'altro, presso il Ministero della Giustizia al n. 635 del Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, è presente su parte del territorio italiano, ove opera attraverso le proprie sedi distaccate, compresa quella di Agrigento. Invero, l'invito alla procedura di mediazione è stato formulato per un incontro presso la sede dell'organismo territorialmente incompetente e, in particolare, in un luogo diverso rispetto a quello del giudice competente per territorio a emettere il decreto ingiuntivo opposto e a trattare e decidere la causa di opposizione al medesimo. Analogamente, al fine di confutare l'obiezione di improcedibilità sopra esposta non vale neanche la circostanza che, la mediazione si è svolta con modalità telematica, stante che la possibilità di parteciparvi anche per tale via è rimessa alla volontà di chi è chiamato, non potendo essere strumentalmente utilizzata da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell'art. 4, I comma, del D. Lgs. n. 28/2010. In effetti, si tratta di una mera modalità di svolgimento dell'incontro che non può incidere, e/o vanificare la regola di competenza sancita dalla predetta norma, che, lo si ribadisce, è derogabile esclusivamente su accordo delle parti. A queste considerazioni bisogna aggiungere una ulteriore, significativa argomentazione.

Segnatamente, avendo già disposto l'espletamento del procedimento di mediazione, in quanto non esperito antecedentemente al presente giudizio, è precluso a codesto Giudice di assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della rispettiva domanda presso un organismo competente per territorio. Il che si giustifica in ragione del fatto che, non è prevista dalla legge la possibilità di concedere alla parte un nuovo termine ai sensi degli artt. 5 e 6, II comma, del D. Lgs. n. 28/2010, ovvero di disporre la riassunzione della procedura davanti a un organismo territorialmente competente. Pertanto, non essendo stata presentata la domanda di mediazione presso un organismo di Agrigento entro il termine di quindici assegnatole ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, del menzionato D. Lgs. n. 28/2010, nella sua vecchia formulazione, e neppure successivamente, ne consegue che, sono improcedibili le domande proposte dalla società convenuta con il ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. depositato il 22 Aprile 2020, che ha instaurato il procedimento monitorio distinto dal N. R.G. 1033/2020, conclusosi con l'emissione della ingiunzione di pagamento in discussione.

La improcedibilità di cui sopra comporta, innanzitutto, che i motivi di opposizione dedotti dai signori Parte 1 e Parte 2 per contrastare l'enunciato decreto ingiuntivo sono da essa assorbiti conformemente al principio della c.d. ragione più liquida. In virtù di esso la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr., per tutte: Cass. Civ., Sez. Un., 12/12/2014 n. 26242; Cass. Civ., Sez. Un., 12/12/2014 n. 26243; Cass. Civ., Sez. II, 3/07/2013 n. 16630; Cass. Civ., Sez. III, 16/05/2006 n. 11356).

Dalla declaratoria di improcedibilità in parola consegue, inoltre, la revoca del nominato provvedimento monitorio. A conforto della correttezza di tale conclusione depone il principio codificato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19596 del 18 Settembre 2020. In forza di esso si riconosce che: *“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”*. L'insegnamento testé riportato trova, ovviamente, applicazione pure nella ipotesi che ci occupa, in cui la domanda di mediazione è stata presentata avanti a un organismo territorialmente incompetente.

3.- Infine, tenuto conto non solo della novità della questione trattata; ma, anche, della circostanza che rispetto alla stessa non si è formato un orientamento giurisprudenziale univoco, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in causa le spese di lite.

P.Q.M.

la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'improcedibilità della domanda azionata da *Controparte_1* (già *CP_1*), in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro tempore, nei confronti del signor *Parte_1*, alla stregua di debitore principale, e della signora *Parte_2* in qualità di coobbligata, con il decreto ingiuntivo n. 423/2020, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 11/23 Giugno 2020, notificato sia a mani, che per posta il 30 Giugno 2020 e il 9 Luglio 2020;

- per l'effetto revoca, per le argomentazioni superiormente illustrate, il predetto provvedimento monitorio;

- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Agrigento in data 22 Luglio 2024.

Il Giudice
Barbara Cordaro